



COMUNE DI CHIALAMBERTO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 2 / 2024 Reg. Ord.

IL SINDACO

Constatato che lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico, nonché mulattiere, site sul territorio del Comune di Chialamberto, insistono siepi, rami e piante di alto fusto a dimora nei giardini o in aree incolte o boscate che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali interferendo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada ed inoltre costituiscono intralcio anche al fine dello sgombero neve;

Considerati, inoltre, i gravi disagi provocati della suddetta vegetazione in occasione di venti forti o nevicate abbondanti nel caso di rovina della stessa sulle linee elettriche, telefoniche e sulla sede stradale con conseguente grave pregiudizio ai collegamenti ed alla sicurezza della circolazione;

Visto l'art. 149, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., che stabilisce che non è richiesta l'autorizzazione per gli interventi in manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e sempre che non modifichino l'assetto idrogeologico del territorio;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. che recita:

(Piantagioni e siepi)

1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza o dalle angolazioni necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro centosettantatre (€ 173,00) a euro seicentonovantacinque (€ 695,00).
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 11 dello Statuto Comunale;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare ogni pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

ORDINA

Per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica ai proprietari dei terreni attraversati da strade comunali e vicinali di uso pubblico, nonché da mulattiere, di provvedere entro il termine perentorio del 01/04/2024 a quanto sotto specificato:

- **Taglio e sgombero della vegetazione arborea (piante, rami, siepi) e sramatura delle piante da frutta lungo il ciglio stradale della viabilità sopra indicata;**
- **Il legname tagliato ed i prodotti di sfalcio dovranno essere accatastati a distanza di sicurezza dal ciglio stradale;**
- **Il taglio e lo sgombero dovrà essere effettuato fino a 5 (cinque) metri a monte del ciglio stradale e fino a 3 (tre) metri a valle del ciglio stradale e dovrà essere asportata qualsiasi vegetazione arborea.**

Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e della normativa contenuta nel D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed eventuali illeciti penali per comportamento omissivo nei confronti della presente ordinanza

SI AVVISA

Che alla scadenza del termine perentorio del **01/04/2024** la ditta incaricata provvederà al taglio ed all'asportazione del legname abbattuto.

Il controllo e la verifica della presente ordinanza è affidata ai Carabinieri Forestali ed alla Polizia Municipale.

Chialamberto li 23/01/2024



IL SINDACO
(Gabriele CASTELLINI)